



**COMUNE DI TERDOBBIATE**  
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. **54**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Stipula contratto di affitto terreno agricolo di proprietà comunale.**

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di dicembre alle ore 20.10 convocata nei modi prescritti, in videoconferenza si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

|                         |                      | Presente | Assente  |
|-------------------------|----------------------|----------|----------|
| Savoini Alessandro      | (in videoconferenza) | si       |          |
| Sindaco                 |                      |          |          |
| Zanotti Fragonara Carlo | (in videoconferenza) | si       |          |
| Assessore               |                      |          |          |
| Poppi Erminia           | (in videoconferenza) | si       |          |
| Assessore               |                      |          |          |
| <b>Totali n.</b>        |                      | <b>3</b> | <b>0</b> |

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Balbo Giuliana.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Savoini Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: Stipula contratto di affitto terreno agricolo di proprietà comunale.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 17.11.2022 che regola la possibilità di svolgere le riunioni di Giunta Comunale in modalità telematica.

### **PREMESSO:**

- che questo Comune è proprietario del terreno agricolo di cui al Foglio n.3 Mappale n. 25 del Catasto Terreni della superficie di Ha 1 are 18 ca 30;
- che, per i terreni agricoli affittati ad aziende del settore, l'art. 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prevede l'obbligo di sottoscrivere dei contratti;
- che l'art. 45 della Legge 203/82 consente la sottoscrizione di contratti di affitto in deroga, a condizione che siano "stipulati tra le parti con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni professionali agricole";
- che, nel caso di contratti di affitto stipulati in deroga, la mancanza di assistenza da parte dell'organizzazione professionale agricola, le clausole difformi dallo schema legale, vengono sostituite da quelle previste dalla legge.

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21.10.2024 con la quale veniva autorizzata la sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto, ai sensi della legge 203/82, del terreno di proprietà comunale citato in premessa, con l'azienda agricola Sella Roberto Mario con sede in Terdobbiate già conducente del fondo in virtù di regolare contratto d'affitto ai sensi dell'art.1 della Legge 03.05.1982 n. 203;

### **DATO ATTO** che:

- nelle more della stipula del predetto contratto di affitto, è pervenuta a questo Ente in data 09.12.2024 comunicazione tramite PEC, ns. prot.n. 4782, da parte dei Sigg. Sella Marco e Sella Roberto Mario, con la quale i predetti richiedevano la stipula del nuovo contratto d'affitto a nome della nuova società agricola denominata "Società Agricola Semplice di Sella Marco e Sella Roberto Mario" con sede in Terdobbiate, Piazza Castello n. 5 – C.F./P.IVA: 0278930037, nata in seguito al conferimento della ditta individuale Sella Roberto Mario nella suddetta società, costituita con atto sottoscritto in data 07.11.2024 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Novara in data 20.11.2024 al n. 1365, serie 3;
- Con la medesima comunicazione il Sig. Sella Roberto Mario rinunciava all'assegnazione in affitto del terreno in parola a favore della nuova società costituita;

### **DATO ATTO:**

- che si intende sottoscrivere un nuovo contratto di affitto per il periodo di anni 15, previsti dalla legge, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- che in base ai canoni attualmente in vigore si ritiene quindi di fissare il nuovo canone di affitto pari ad € 1.465,80, da versarsi in quindici rate annuali di importo pari ad €. 97,72 entro il 30 novembre di ogni singolo anno;
- che per detto terreno occorre quindi definire in maniera chiara i rapporti intercorrenti tra le parti, per cui si è predisposto l'unito schema contrattuale che si allega sotto la lett. A);

**VISTO** lo schema di contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 23 della legge 11.02.1971 n. 11 come sostituito dall'art. 45 della legge 03 maggio 1982 n. 203, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

L'Assessore Comunale Poppi Erminia dichiara di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in relazione alla proposta di deliberazione e, pertanto, dichiara di astenersi dalla votazione;

**CON** n.2 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Poppi Erminia), espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

**CHE la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI ASSEGNARE** il fondo rustico di proprietà comunale identificato al Foglio n.3 Mappale n. 25 del Catasto Terreni della superficie di Ha 1 are 18 ca 30 alla Società Agricola Semplice Sella Marco e Sella Roberto Mario, con sede in Terdobbiato, Piazza Castello n. 5, C.F./P.I. 02789830037, ai fini della stipula di nuovo contratto di affitto, ai sensi della legge 203/82, alle condizioni stabilite dallo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE** il predetto schema di contratto allegato e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

**SUCCESSIVAMENTE**, data l'urgenza di provvedere, con n.2 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Poppi Erminia), espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

**DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgente necessità di dar corso ai successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Savoini Alessandro

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il  
19.12.2024  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

Data 19.12.2024

---

☐ Divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.  
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
☒ Divenuta esecutiva il giorno 16.12.2024 in quanto immediatamente eseguibile (art.134  
comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 19.12.2024

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

# **COMUNE DI TERDOBBiate**

**Provincia di Novara**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Stipula contratto di affitto terreno agricolo di proprietà comunale."

Visto il decreto di nomina n. 7/2023 del 21.12.2023.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

### **ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 13.12.2024

Il Responsabile del servizio Tecnico-Manutentivo  
F.to Geom. Dondi Maria Cristina

# **COMUNE DI TERDOBBiate**

**Provincia di Novara**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Stipula contratto di affitto terreno agricolo di proprietà comunale".

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 17.06.2024 con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tributi – Personale – Polizia Municipale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

### **ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento suindicato, attestando i riflessi indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

Terdobbiate 13.12.2024

Il Responsabile del servizio finanziario - Sindaco  
F.to Savoini Alessandro

**CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA**

**LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 45 DELLA**

**LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203.**

\_\_\_\_\_ addi, \_\_\_\_\_

**TRA**

- COMUNE DI TERDOBBiate, in qualita' di PROPRIETARIO, C.F. 00545720039, P.IVA

00545720039 sede legale in VIA ROMA 9, 28070 - TERDOBBiate

rappresentato/rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal Sig./Sig.ra SAVOINI

ALESSANDRO, nato/nata a NOVARA il 26 ottobre 1975, C.F. SVNLSN75R26F952Q,

residente in PIAZZA CASTELLO 1, 28070 - TERDOBBiate in qualita' di legale rappresentante

;

di seguito, per brevità, parte concedente, assistita per sua espressa e manifesta richiesta, dal

Sig./Sig.ra SILVERA BENEDETTA in rappresentanza di Coldiretti NOVARA

**E**

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SELLA MARCO E SELLA ROBERTO MARIO, C.F.

02789830037, P.IVA 02789830037, sede legale in PIAZZA CASTELLO 5, 28070 -

TERDOBBiate rappresentato/rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal

Sig./Sig.ra SELLA MARCO, nato/nata a MAGENTA il 6 gennaio 1996, C.F.

SLLMRC96A06E801L, residente in PIAZZA CASTELLO 5, 28070 - TERDOBBiate in qualita'

di legale rappresentante;

di seguito, per brevità, parte affittuaria, assistita per sua espressa e manifesta richiesta, dal

Sig./Sig.ra FAVINI PAOLO in rappresentanza di Coldiretti NOVARA

**PREMESSO**

- che la parte concedente con il presente contratto intende affittare alla parte affittuaria i terreni

sotto descritti:

|  | Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istat | Sez. | Fgl. | Part. | Sub. | RD(€) | RA(€) | Sup.(Ha) |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|----------|--|
|  | TERDOBBIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L104  |      | 3    | 25    |      | 88,59 | 79,43 | 1,1830   |  |
|  | per una superficie concessa complessiva di 1,1830 Ha (RD 88,59 € , RA 79,43 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |      |       |      |       |       |          |  |
|  | pari a P.M. 18 a corpo e non a misura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |       |      |       |       |          |  |
|  | - che per l'acquisto dei terreni sopra indicati non sono state invocate ed applicate agevolazioni fiscali il cui riconoscimento è condizionato al rispetto di un periodo minimo di coltivazione o conduzione diretta degli stessi da parte del soggetto beneficiario e, al riguardo, la parte concedente si impegna a sottoscrivere una specifica dichiarazione da rendersi per iscritto, contestualmente alla stipula del presente contratto, all'Organizzazione professionale agricola intervenuta in questa sede secondo l'apposito modello da quest'ultima predisposto;                                                                                             |       |      |      |       |      |       |       |          |  |
|  | - che per i terreni sopra indicati non sussistono i presupposti affinché possa essere fatta valere la prelazione in caso di nuovo affitto secondo la disciplina di cui all'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982 e, al riguardo, la parte concedente si impegna a sottoscrivere una specifica dichiarazione da rendersi per iscritto, contestualmente alla stipula del presente contratto, all'Organizzazione professionale agricola intervenuta in questa sede secondo l'apposito modello da quest'ultima predisposto;                                                                                                                                            |       |      |      |       |      |       |       |          |  |
|  | - che le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto per consentire alla parte affittuaria l'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, disciplinato dalle seguenti condizioni, in deroga alla disciplina vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203; |       |      |      |       |      |       |       |          |  |
|  | - che la validità delle intese raggiunte per effetto della stipula del presente contratto è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della citata legge n. 11 del 1971 nonché dagli articoli 45 e 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |      |       |      |       |       |          |  |

|  |                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                             |  |
|  | della citata legge n. 203 del 1982;                                                                         |  |
|  | <b>TANTO PREMESSO</b>                                                                                       |  |
|  | Le parti, come sopra assistite, contrattano, pattuiscono e stipulano quanto segue.                          |  |
|  | <b>Art. 1)</b> La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.               |  |
|  | <b>Art. 2)</b> La parte concedente affitta alla parte affittuaria, che accetta, i terreni come descritti in |  |
|  | premessa alle condizioni ed ai patti di seguito riportati. La parte affittuaria accetta tali                |  |
|  | condizioni e patti e dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei in funzione delle proprie        |  |
|  | necessità.                                                                                                  |  |
|  | <b>Art. 3)</b> La durata del contratto, in deroga agli articoli 1 e 22 della legge n. 203 del 1982, viene   |  |
|  | concordemente fissata in anni 15 (quindici) con inizio dalla data del _____ e scadenza al _____             |  |
|  | senza alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a            |  |
|  | quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 203 del 1982.                                                |  |
|  | Alla scadenza del contratto la parte affittuaria dovrà restituire improrogabilmente i beni oggetto          |  |
|  | del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente che potrà, pertanto,                |  |
|  | ritornare in possesso dei medesimi beni senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed            |  |
|  | a pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti           |  |
|  | pendenti.                                                                                                   |  |
|  | <b>Art. 4)</b> Ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982, alla scadenza del presente         |  |
|  | contratto la parte affittuaria ha diritto di esercitare la prelazione nel caso in cui la parte              |  |
|  | concedente intenda concedere in affitto i terreni a terzi, secondo le condizioni ed i termini               |  |
|  | previsti dalla citata disposizione di legge.                                                                |  |
|  | <b>Art. 5)</b> Il canone di affitto viene complessivamente stabilito per l'intera durata del presente       |  |
|  | contratto in € 1.465,80 (millequattrocentosessantacinque/80) da pagarsi secondo le modalità e               |  |
|  | nei termini di seguito indicati: 97,72 (novantasette/72) euro annui da versarsi annualmente                 |  |
|  | entro e non oltre il giorno 30 novembre di ogni singolo anno per anni 15.                                   |  |
|  | Pag. 3 di 6                                                                                                 |  |

|  |                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                              |  |
|  | Nel caso in cui il canone venga corrisposto mediante bonifico bancario, tale modalità di                     |  |
|  | pagamento costituisce quietanza sempreché la relativa causale sia riferita al pagamento del                  |  |
|  | canone.                                                                                                      |  |
|  | Il canone come sopra quantificato non è soggetto ad adeguamento per l'intera durata del                      |  |
|  | presente contratto.                                                                                          |  |
|  | <b>Art. 6)</b> In deroga ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge n. 203 del 1982, il ritardo nel       |  |
|  | pagamento del canone superiore a giorni 120 costituisce la parte affittuaria in mora, senza                  |  |
|  | necessità di intimazione o diffida da parte della parte concedente la quale ha il diritto di                 |  |
|  | ottenere l'immediata risoluzione del contratto a danno e spese della parte affittuaria.                      |  |
|  | Quest'ultima, inoltre, dovrà corrispondere, oltre che le rate scadute, gli interessi legali e le             |  |
|  | eventuali spese conseguenti all'anticipata risoluzione del contratto.                                        |  |
|  | <b>Art. 7)</b> La parte affittuaria si obbliga a custodire i beni oggetto del presente contratto con la      |  |
|  | diligenza del buon padre di famiglia e a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole                |  |
|  | della buona tecnica agraria, nonché a rispettare gli obblighi inerenti alla normale e razionale              |  |
|  | coltivazione dei terreni stessi.                                                                             |  |
|  | La parte affittuaria ha l'obbligo della perfetta conservazione dei confini dei terreni oggetto del           |  |
|  | presente contratto, obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente                           |  |
|  | qualunque eventuale modifica degli stessi operata da terzi.                                                  |  |
|  | La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di diritto        |  |
|  | del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto                   |  |
|  | dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982.                                                                 |  |
|  | <b>Art. 8)</b> Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, è fatto divieto alla |  |
|  | parte affittuaria di subaffittare, di sublocare e di subconcedere ad altri il godimento, a qualsiasi         |  |
|  | titolo, di tutti o parte dei terreni oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo,          |  |
|  | nonché di costituire o far costituire servitù passive sui predetti beni.                                     |  |
|  | Pag. 4 di 6                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                             |  |
|  | Il mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente                 |  |
|  | contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo        |  |
|  | 5 della legge n. 203 del 1982.                                                                              |  |
|  | <b>Art. 9)</b> In deroga all'articolo 16 della legge n. 203 del 1982, è vietato alla parte affittuaria di   |  |
|  | eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti                     |  |
|  | produttivi. La violazione di quanto sopra previsto costituisce motivo di risoluzione di diritto del         |  |
|  | contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo        |  |
|  | 5 della legge n. 203 del 1982, oltre a dare diritto alla parte concedente di chiedere il                    |  |
|  | risarcimento degli eventuali danni.                                                                         |  |
|  | <b>Art. 10)</b> In caso di risoluzione incolpevole del presente contratto alla parte affittuaria sarà       |  |
|  | riconosciuto dalla parte concedente l'indennizzo di cui all'articolo 43 della legge n. 203 del              |  |
|  | 1982.                                                                                                       |  |
|  | <b>Art. 11)</b> La parte affittuaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative |  |
|  | all'utilizzo dei beni concessi in affitto nonché il rischio dei mancati raccolti derivanti da avversità     |  |
|  | atmosferiche.                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 12)</b> Le imposte sui terreni oggetto del presente contratto sono dovute dalle parti contraenti    |  |
|  | secondo la vigente disciplina fiscale.                                                                      |  |
|  | <b>Art. 13)</b> Il presente contratto è soggetto a registrazione nei termini e secondo le modalità di       |  |
|  | calcolo dell'imposta previste dalla vigente normativa.                                                      |  |
|  | La registrazione è a carico della parte affittuaria.                                                        |  |
|  | <b>Art. 14)</b> Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con           |  |
|  | l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello             |  |
|  | nazionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 come sostituito dall'articolo 45             |  |
|  | della legge n. 203 del 1982.                                                                                |  |
|  | <b>Art. 15)</b> Per espletare l'attività di assistenza sindacale necessaria ai fini della validità del      |  |

|  |                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                     |  |
|  | presente contratto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire al             |  |
|  | mandatario/ai mandatarî, in qualità di Titolare/Titolari del trattamento, di eseguire la propria    |  |
|  | prestazione di assistenza ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1982. La raccolta dei    |  |
|  | dati delle parti contraenti avverrà in modalità cartacea ed informatica. I dati anagrafici,         |  |
|  | catastali, bancari e fiscali saranno raccolti al momento della sottoscrizione e saranno             |  |
|  | conservati al solo fine di adempiere al contratto e alle prescrizioni di legge (assistenza          |  |
|  | sindacale per la stipula del contratto di affitto in deroga) e saranno cancellati in esito          |  |
|  | all'esecuzione del mandato, fatti salvi gli adempimenti normativi richiesti. Ciascuna delle parti   |  |
|  | contraenti potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE)       |  |
|  | 2016/679 rivolgendosi al Titolare/ai Titolari.                                                      |  |
|  | Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni          |  |
|  | assunti. Le Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella predisposizione del        |  |
|  | presente contratto attraverso l'assistenza prestata alla parte concedente ed alla parte affittuaria |  |
|  | dai soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne       |  |
|  | confermano la validità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 come  |  |
|  | sostituito dall'articolo 45 della legge n. 203 del 1982. Il presente contratto è in esenzione di    |  |
|  | bollo ai sensi dell'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così      |  |
|  | come corretta ed integrata dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.                                     |  |
|  | Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per integrale accettazione.                            |  |
|  | <b>- La parte concedente</b>                                                                        |  |
|  | -                                                                                                   |  |
|  | <b>- La parte affittuaria</b>                                                                       |  |
|  | .                                                                                                   |  |
|  | <b>I rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole</b>                                 |  |
|  |                                                                                                     |  |
|  | Pag. 6 di 6                                                                                         |  |